MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI CALCISTICHE

Art. 2-bis

Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce

Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca piu' grave reato, la violazione del suddetto divieto e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

Versione in vigore dal 6 aprile 2007, non più in vigore dal 22 ottobre 2014 · versione 2

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
Estremi	Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 febbraio 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-prevenzione-e-la-repressione-di-fenomeni-di/art-2-bis-divieto-di-striscioni-e-cartelli-incitanti-alla-violenza-o-recanti/versione/2

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it